

Contributi: Circolare PC/01/CO del 26 gennaio 2000

Contributi: Circolare PC/01/CO del 26 gennaio 2000

Prot. n. PC/01/CO
del 26/01/2000

A TUTTE LE AZIENDE
EDITORIALI
Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma - Milano

AGLI UFFICI DI
CORRISPONDENZA
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

Circolare

Oggetto:

1. Minimali retributivi relativi ai collaboratori ex art. 2 CNLG FNSI-FIEG.
2. Variazioni relative ai codici di qualifica, utilizzati per le denunce delle retribuzioni mensili, nell'ipotesi di contratto part-time e di contratto di solidarietà.
3. Legge n. 448/98 articolo 3; abolizione, a decorrere dal 2000, dei seguenti contributi previdenziali: asili nido, ex E.N.A.O.L.I., TBC.
4. Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.

1.

In risposta alle richieste di chiarimenti, avanzate da alcune aziende, relativamente all'applicazione dei minimi retributivi di legge, di cui al D.M. 8 novembre 1986, sui quali calcolare la contribuzione, nell'ipotesi di assunzione di giornalisti ex articolo 2 del CNLG FNSI-FIEG, si comunica che verranno quanto prima fornite indicazioni. Ovviamente rimangono ferme, nel frattempo, le istruzioni a suo tempo impartite.

2.

Al fine di semplificare le procedure di compilazione delle denunce mensili retributive sono stati eliminati, sia per l'ipotesi del contratto part-time sia per quella del contratto di solidarietà, una serie di codici che, pur facendo riferimento alla medesima qualifica nell'ambito della stessa ipotesi contrattuale, si distinguevano, tra loro, solo per la percentuale dell'orario di lavoro prestato dal dipendente. Per le predette fattispecie contrattuali è stato ora attribuito, per ogni singola qualifica, un unico codice. L'elemento di differenziazione tra le varie ipotesi, esistenti nell'ambito dei predetti contratti (esempio: redattore ordinario part-time 10%; redattore ordinario part-time 20%), è costituito dalla percentuale dell'orario di lavoro che dovrà essere indicata dall'azienda. Con il precedente sistema, dunque, la qualifica di redattore ordinario in part-time, per esempio, utilizzava tanti codici quante erano le percentuali di lavoro prestato; con il nuovo sistema di codificazione, invece, per la qualifica, ad esempio, di redattore ordinario in part-time si utilizzerà un singolo codice indicando poi le varie percentuali di lavoro prestato.

Nell'ipotesi del contratto part-time dovrà essere indicata la percentuale di ore lavorative prestate, nel caso del contratto di solidarietà dovrà essere indicata la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuata. Ulteriori precisazioni verranno fornite attraverso la documentazione che sarà inviata alle aziende unitamente ai modelli di denuncia relativi alle retribuzioni di gennaio 2000.

3.

Si ribadisce, come già comunicato nella circolare I.N.P.G.I., PROT. N. PC/83/CO, dell'11/03/99, che l'articolo 3 (commi 1° e 3°) della legge n. 448/98 ha disposto la soppressione dei contributi di seguito elencati, nei confronti dell'INPGI, a decorrere dal 01/01/2000:

a) il contributo per gli asili nido dello 0,10% di cui all'art. 8 della legge n. 1044/71;

b) il contributo per l'ex E.N.A.O.L.I. dello 0,16% di cui all'art. 28 legge n. 160/75 ed all'articolo unico del D.P.R. n. 1124/56;

c) il contributo per la T.B.C. dello 0,05% di cui all'art. 28 legge n. 160/75 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 54/60.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito lo schema generale delle aliquote contributive della "gestione previdenziale principale" dell'I.N.P.G.I., in vigore dal 01/01/2000.

Aliquote contributive generali in vigore nell'anno 2000.

A carico datore di lavoro		A carico giornalista	Totale
- I.V.S.	19,28%	8,69%	
- Disoccupazione	1,61%		
- Fondo gar. liq. (L.n.297/1982)	0,20%		
- Contr. mobilità (L.n.223/1991) *	0,30%		
- Assegni Familiari	0,05%		

	21,44%	8,69%	30,13%
--	--------	-------	--------

Contributo infortuni: L. 13.000 mensili.

Contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi CASAGIT a carico Azienda e su altre somme eventualmente corrisposte (legge n.166/91 art.9 bis).

Il contributo di solidarietà è dovuto anche sul versamento dell'1% effettuato dal datore di lavoro, ex articolo 6 dell'Accordo tra FNSI e FIEG del 04/06/98, a favore del "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani".

N.B.: - * Il contributo di mobilità non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS e dalle aziende editoriali editrici di giornali periodici, nonché dai soggetti indicati dall'art.7, comma 4, D.L. 148/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 236/93.

Fondo integrativo previdenza: 1,50% (non dovuto per i giornalisti praticanti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine).

Sulla retribuzione mensile eccedente Lire 9.110.000 è dovuto un ulteriore contributo dell'1% a carico del giornalista; fascia annua retributiva 1998 per l'applicazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva: Lire 109.322.000 (cfr. legge 438/92, art. 3 ter).

Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2008, in aggiunta all'aliquota prevista per il Fondo Integrativo di Previdenza pari all'1,50% le aziende sono tenute a versare un'addizionale dello 0,35% prevista dal paragrafo 5 dell'Accordo tra FNSI e FIEG del 04/06/98.

4.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 con Decreto del Ministero del Lavoro del 7 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 17/01/2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
fino a L. 4.468.000	I	L. 4.468.000
da L. 4.468.001 a L. 7.283.000	II	L. 7.283.000
da L. 7.283.001 a L. 8.608.000	III	L. 8.608.000
da L. 8.608.001 a L. 10.097.000	IV	L. 10.097.000
da L. 10.097.001 in poi	V	L. 11.842.000

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di soluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

